



Arma dei Carabinieri



FARMINDUSTRIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

FARMINDUSTRIA

Il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore LUONGO, di seguito anche "l'ARMA", e FARMINDUSTRIA, nella persona del *Presidente*, Dott. Marcello CATTANI;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2008 recante “*Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*” il quale stabilisce che il Ministro della Salute si avvale del predetto Comando per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di:

- produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici impiegati in medicina, dei preparati farmaceutici, galenici, dei medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati;
- produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, potendo procedere, in qualunque momento, anche in concorso con i competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze, nonché negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;
- esecuzione dei campionamenti nell'ambito dei piani annuali di controllo dei farmaci autorizzati con procedure nazionali e comunitarie (EDQM);
- informazione scientifica sui farmaci, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 219, e del decreto del Ministero della Sanità 4 dicembre 1990;
- valutazione dell'entità e della tipologia del fenomeno della contraffazione farmaceutica in Italia, nonché rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata allo scambio di informazioni concernenti tale fenomeno;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, attraverso il *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute* svolge attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia farmaceutica, di vigilanza sulla filiera dei medicinali e di tutela della salute dei cittadini;
 - fa parte della task-force nazionale anti-falsificazione di cui all'art. 142-ter del D. Lgs. 219/2006;
 - partecipa alla Conferenza dei Servizi finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione di farmaci di cui all'art. 142-quinques del D. Lgs. 219/2006;
- concorre alla protezione delle infrastrutture e delle strutture strategiche, includendo quelle aventi rilevanza sanitaria e industriale, quali gli stabilimenti farmaceutici, al fine di prevenire minacce, attacchi dolosi o sabotaggi che potrebbero compromettere la continuità produttiva;
- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

VISTO che FARMINDUSTRIA, Associazione delle imprese del farmaco, rappresenta le aziende che si occupano dei farmaci, tutelando i legittimi interessi degli associati, attribuisce al farmaco valore centrale e primario della propria attività e considera interessi primari lo sviluppo scientifico e industriale di farmaci ed i valori etici ad essi connessi;

CONSIDERATO che FARMINDUSTRIA si propone, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo a quella disposta a tutela del mercato e della concorrenza:

- il perseguimento dello sviluppo dell'industria farmaceutica affrontandone i problemi scientifici, etici ed economici;
- la promozione, il rafforzamento e la tutela legislativa, nel settore farmaceutico, della ricerca scientifica e delle tecnologie correlate alla nuova economia;
- il rispetto della proprietà industriale nonché il pieno riconoscimento dello sviluppo della sua protezione quale fattore fondamentale per la crescita della ricerca scientifica;
- la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore, allo scopo di contribuire al costante miglioramento della produzione, all'efficiente controllo dei medicinali e al riconoscimento normativo dei comportamenti etici vitali del settore;

CONSIDERATO che la complessità del contesto sanitario, unita alla crescente digitalizzazione e globalizzazione del mercato farmaceutico, rende indispensabile instaurare una collaborazione strategica tra settore pubblico e soggetti industriali, finalizzata al contrasto di fenomeni illeciti quali contraffazione, furti, traffici illeciti, frodi nella distribuzione e attacchi alle infrastrutture critiche;

CONSIDERATO che lo sviluppo di una “*cultura della legalità e della sicurezza*” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di realizzare efficaci forme di collaborazione basate sullo scambio informativo, sulla formazione congiunta e sul coordinamento operativo, per accrescere la capacità preventiva e repressiva, tutelare la salute pubblica e rafforzare la legalità nel settore farmaceutico, tutto ciò premesso, l'ARMA e FARMINDUSTRIA, anche dette le “Parti”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e FARMINDUSTRIA nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:

- lo scambio di informazioni e l'attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di contraffazione, traffico illecito e frode nel commercio di prodotti medicinali;
- la protezione delle strutture e infrastrutture strategiche del comparto farmaceutico, attraverso la condivisione di buone pratiche e strumenti idonei a prevenire minacce, atti dolosi o rischi per la sicurezza fisica e informatica dei siti produttivi e distributivi;
- l'organizzazione di attività formative e informative (*conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video, locandine ed eventi promozionali*) sulle materie oggetto del presente protocollo.

3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:

a. l'ARMA si impegna:

- per il tramite del *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute* a:
 - partecipare, nell'ambito delle attività di prevenzione degli illeciti nel campo farmaceutico, a gruppi di lavoro circa gli aspetti normativi e regolatori inerenti alla produzione e distribuzione dei farmaci, apportando, tramite qualificati rappresentanti, il proprio *know-how* quale forza di polizia specializzata;
 - partecipare a gruppi di lavoro per l'analisi di fenomeni criminali emergenti riguardanti lo specifico settore, al fine di individuare strategie utili alla prevenzione e repressione dei fenomeni stessi;
 - condividere, compatibilmente con la normativa vigente, informazioni relative a specifiche situazioni di illecito nel settore farmaceutico rilevate sul territorio attraverso le articolazioni dipendenti, al fine di orientare le necessarie azioni repressive;
 - proporre la realizzazione di incontri che coinvolgano anche le aziende farmaceutiche associate rispetto a particolari situazioni che potrebbero richiedere la collaborazione specifica di queste ultime (es. valutazione delle caratteristiche di prodotti ritenuti contraffatti, esame di furti di farmaci e studio delle rotte internazionali dei traffici, situazioni di carenza di farmaci con ripercussioni sulla regolarità dell'assistenza farmaceutica sul territorio);
- per il tramite dei Reparti dell'Organizzazione territoriale a:
 - monitorare i siti dove insistono i principali stabilimenti farmaceutici italiani, nell'ambito delle attività di controllo del territorio;
 - collaborare con FARMINDUSTRIA alla definizione di procedure di allerta rapida per la gestione di eventi critici (*furti, atti vandalici, sabotaggi, minacce cyber*);
 - fornire consulenza tecnico-operativa alle aziende associate FARMINDUSTRIA su aspetti di

sicurezza, nei limiti del ruolo istituzionale;

- a garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
- a promuovere azioni congiunte di comunicazione e divulgative;

b. FARMINDUSTRIA si impegna a:

- realizzare progetti e iniziative sulle materie oggetto del presente protocollo;
- svolgere campagne informative, utilizzando anche canali digitali di comunicazione con la cittadinanza, avvalendosi della collaborazione dell'Arma;
- organizzare e partecipare a incontri con cadenza almeno semestrale, al fine di analizzare e condividere eventuali azioni per rispondere a possibili criticità nella filiera farmaceutica, con particolare riguardo ad esempio:
 - alla disponibilità di principi attivi farmaceutici, farmaci, vaccini e prodotti correlati nonché alla sicurezza e continuità degli approvvigionamenti;
 - ai potenziali impatti del quadro globale del settore sulla salute, sulla resilienza economica, manifatturiera e sociale, come elementi della strategia complessiva di sicurezza dell'Italia;
 - a eventuali minacce per i diritti di privativa del titolare, a danno delle imprese in Italia;
 - alle minacce connesse alla produzione, distribuzione o commercializzazione di farmaci, vaccini o principi attivi falsificati, al fine di aumentare ulteriormente il controllo del fenomeno delle truffe e contraffazioni;

2. Il Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per FARMINDUSTRIA, il Presidente e il Direttore Generale dell'Associazione.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e FARMINDUSTRIA si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi da impiegare secondo quanto concordato.

Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi e loghi rimarranno di esclusiva titolarità della Parte proprietaria.

In particolare – e senza che ciò costituisca limitazione del principio generale sopra espresso – l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali o sulle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi.

L'utilizzo reciproco dei marchi o loghi potrà avvenire unicamente in relazione alle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, e ne è vietato qualsiasi uso per scopi ulteriori o differenti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o progetto che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.

2. L'ARMA e FARMINDUSTRIA:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla difesa dei rispettivi marchi e loghi, restando comunque impregiudicata la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine;
- si impegnano a comunicare, in forma coordinata e condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali.

3. Tutte le attività di comunicazione, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)



SALVATORE
LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
15.12.2025
11:06:17 UTC

IL PRESIDENTE DI
FARMINDUSTRIA

(Dott. Marcello Cattani)



Marcello
Cattani
16.12.2025
10:17:24
GMT+00:00